



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Passaro Vincenzo nato a Salento (SA) il 24/07/55 matr. 20977 c.f. PSSVCN55L24H686U

Avvocati: Casertano Francesco c.f. CSRFNC66C13F839K

Di Donato Luciano c.f. DDNLCN60S22E791T

Via Roma , 43 Maddaloni

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.548364 del 08/08/2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.3991/2014 del Tribunale di Salerno - Sez Lavoro pronunciata il 22/10/2014 e notificata, a questa Amministrazione, il 06/10/2015.

Il Tribunale di Salerno in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Passaro Vincenzo, volto al pagamento delle differenza retributive a seguito di errata ricostruzione della carriera operata dall'ERSAC, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento di complessivi € 40.842,60, o in subordine al pagamento di €27.618,73 laddove già erogata la somma di €13.223,87, oltre accessori da calcolare ex art. 16, co.6, L. n. 412/1991 in virtù dell'art.22, co.36, L. n. 724/1994;

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato l'Ente Regione al pagamento delle spese liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Casertano F. e Di Donato L.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n. 575108 del 02/09/2016 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n.108532 del 15/02/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 575108 del 02/09/2016 ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;



Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

“ Con la sentenza in esame il Tribunale di Salerno ha condannato la Regione al pagamento in favore del dipendente Passaro Vincenzo, assunto ai sensi della L. 285/1977 nei ruoli dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania – istituito ai sensi della L.R. 8/1978 e soppresso ex L.R. 1/2007 – e transitato nei ruoli della Giunta Regionale della Campania con decorrenza 22/7/2007 a seguito della soppressione dell'Ente.

- Con il ricorso introduttivo il dipendente rivendicava l'esecuzione della pronuncia n. 250/2007, confermata in secondo grado con sentenza n. 3865/2009 del Consiglio di Stato, con la quale veniva accolta la domanda volta ad ottenere l'accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera giuridica ed economica con il pagamento delle conseguenziali differenze retributive. Ai fini della difesa dell'Ente, si richiamava l'attenzione sulla circostanza che l'ex ERSAC - al quale va ricondotta la gestione della questione - comunicava di aver provveduto a dare esecuzione alla citata decisione. In particolare, sulla base dell'istruttoria compiuta in ordine alla documentazione ai propri atti, con deliberazione n. 9037 del 30/4/2007, l'ERSAC prendeva atto della suddetta sentenza e, in particolare, con riferimento al dipendente PASSARO VINCENZO, il Commissario Straordinario deliberava di:
 - riconoscere l'anzianità pregressa da valere ai fini giuridici ed economici per servizi prestati in qualità di lavoratore ex lege 285/77 presso l'Ente, ante assunzione in ruolo, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 52/74 con conseguente ricostruzione della carriera;
 - corrispondere i benefici economici scaturenti dall'applicazione della L.R. 18/90;
 - demandare a successivi provvedimenti del Commissario Straordinario ERSAC l'adozione dei singoli atti di riconoscimento delle anzianità pregresse;
 - autorizzare il Servizio Ragioneria a calcolare e corrispondere i conguagli derivanti dalla differenza tra il trattamento economico regionale da riconoscere e quanto dagli stessi effettivamente percepito dalla data di inizio del rapporto di lavoro in essere ai sensi della L. 285/77 e fino alla data di immissione nei ruoli dell'Ente;
 - di calcolare e corrispondere gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge sul dovuto, tenuto conto del divieto di cumulo a decorrere dalla data da individuarsi ai sensi della L. 724/94.
- Con successiva delibera n. 9049 del 18/5/2007 l'ERSAC individuava, al fine di provvedere alla liquidazione dei conguagli economici dovuti, il totale lordo degli importi relativi alle competenze arretrate per ciascuno dei ricorrenti.
- Nella consapevolezza dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato, pur all'esito di una complessiva istruttoria anche in ordine alla corretta ripartizione delle competenze, l'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento dell'A.G.C del Personale adottava il decreto di presa d'atto ed esecuzione della decisione. Con tale decreto si disponeva di:
 - dare atto della ricostruzione di carriera operata dall'ERSAC con proprie deliberazioni fino alla data del 1984;
 - dare atto, altresì, dell'applicazione dei contratti succedutisi nel tempo dal 1984 alla data di transito nei ruoli regionali;
 - prendere atto, infine, che dalla data di trasferimento nei ruoli regionali ai dipendenti sono state effettuate le dovute applicazioni contrattuali;
 - prendere atto, per l'effetto, che non residuano somme da corrispondere ai dipendenti in esecuzione delle pronunce.



Dagli atti in possesso e dalle comunicazioni dell'Ufficio Stralcio ERSAC, il Settore aveva infatti rilevato l'avvenuta ricostruzione di carriera dei dipendenti interessati ad opera delle deliberazioni ERSAC oggetto di impugnativa e di successivo annullamento giudiziale. Dalle schede acquisite in occasione del transito dei dipendenti nei ruoli regionali nell'anno 2007, era dato inoltre rilevare l'applicazione in favore degli stessi della L.R. 27/84 con la quale venivano individuati i livelli funzionali propedeutici all'assunzione nonché le applicazioni dei successivi contratti economici vigenti nel tempo. Non si comprendevano, pertanto, gli effetti modificativi, ed evidentemente di maggior favore per i dipendenti, di una ricostruzione di carriera "a tutt'oggi". Il Tribunale, tuttavia, non ha ritenuto conferenti le argomentazioni della Regione condannando l'Ente, sia pure nei limiti di quanto non ancora corrisposto".

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3991/2014 del Tribunale di Salerno - Sez Lavoro pronunciata il 22/10/2014 e notificata, a questa Amministrazione, il 06/10/2015.

TOTALE DEBITO € **67.032,01**

Sig. **Passaro** Vincenzo matr. 20977

Differenze retributive dal 01/07/1978	€ 40.842,60
Interessi legali	€ 1.349,62
Rivalutazione monetaria dal 01/07/1978 al 31/12/1994	€ 5.326,46
Rivalutazione per maggior danno dal 01/01/1995 al 27/02/2017	€ 0,00
Oneri riflessi	€ 10.934,79
Irap	€ 3.471,62
	€ 61.925,09

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Casertano F. Di Donato L.** € **5.106,92**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot.n. 548364 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n 3991/2014 del Tribunale di Salerno- Sez Lavoro pronunciata il 22/10/2014 e notificata, a questa Amministrazione, il 06/10/2015.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 23/02/2017
Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0548364 08/08/2016 15,28

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



09 AGO. 2016

CC- 6994/13, 6735/12, 9017/13, 7134/13, 1778/15 - Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportu-
na conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze sottoe-
lencate:

Attore	Sentenza	Autor. Giudiz.
Zirpoli Giacomo	App.sent. 6772/12	C.App.Salerno
Passaro Vincenzo	3991/14	Trib. Salerno Lavoro
Scaturchio Francesca	5444/15	Trib. Napoli Lavoro
Funaro Antonio	7170/15	Trib. Napoli Lavoro
Vernillo Giuseppe	8687/15	Trib. Napoli Lavoro

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

ce. 6730/14/ 13

A. Di Lascio
29 OTT. 2014

Avv. Luciano Di Donato
Via Roma n. 43
Tel. 0823/432483
81024 MADDALONI (CE)

106-18
A2



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA REGIONALE

N° 3991/14 Sent.
N° 4285/12 R. Gen
N° 30300/14 Cron.

6 OTT 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 7216/2012 R.G. Lavoro

TRA

Passaro Vincenzo, rapp.to e difeso dagli Avv. F. Casertano e L. Di Donato; - ricorrente -

E

Regione Campania, in persona del legale rapp.n.te pt, rapp.to e difeso dall'Avv. A. Di Lascio; - convenuto -

DISPOSITIVO

- accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di complessivi € 40.842,60, o in subordine al pagamento di € 27.618,73 laddove già erogata la somma di € 13.223,87, oltre accessori da calcolare ex art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994;
- condanna la convenuta alle spese, liquidate in complessivi

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 DLgs n. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

07 OTT. 2015



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0674191 08/10/2015 12,22
Mitt.: PASSARO VINCENZO
Rev.: Avvocatura Regionale
Classificato: 4.1.1.

€ 3.500,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CNA come per legge, con attribuzione agli Avv. F. Casertano e L. Di Donato.

FATTO

Con ricorso depositato in data 2/7/2012, il ricorrente, premesso di essere stato dipendente dell'ERSAC dall'1/7/1978; che con legge regionale n. 1 del 19/1/2007 l'ente veniva soppresso e i lavoratori venivano trasferiti alla Regione; di avere adito il TAR per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera, ottenendo sentenza favorevole n. 250/2007, confermata dal Consiglio di Stato; che la ricostruzione della carriera effettuata dall'ERSAC non rispettava le statuizioni del Giudice Amministrativo, in quanto attribuiva erroneamente, quale parametro iniziale di riferimento, il livello V in luogo del livello VI; adiva il Giudice del Lavoro, chiedendo il pagamento di € 40.842,60 a titolo di differenze retributive, oltre accessori e spese.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza di discussione i difensori concludevano come in atti e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

2

Come si evince dagli atti, il diritto alla ricostruzione della carriera è stato già riconosciuto al ricorrente dal Giudice Amministrativo (v. sentenza TAR n. 250/2007, resa tra vari lavoratori, tra cui il ricorrente, ed ERSAC e Regione Campania, e sentenza Cons. Stato n. 3856/2009).

Sulla scorta del predetto giudicato, che costituisce atto vincolante e non più soggetto a riesame in questa sede, pertanto, l'interessato ha diritto alle differenze retributive derivanti dalla ricostruzione.

In ordine al "quantum" va notato che la stessa Regione in memoria difensiva ha evidenziato che il TAR con sentenza n. 14083/2007 ha disposto la ricostruzione dell'intera carriera "a tutt'oggi", e che con decisione n. 23700 del 9/11/2010 il Giudice Amministrativo ha altresì assegnato il termine di 60 giorni per provvedere.

Nell'espone le modalità con cui ha dato esecuzione al giudicato, poi, la convenuta si è limitata a dedurre nella memoria unicamente di avere "dato atto della ricostruzione di carriera operata dall'ERSAC fino al 1984", e della "applicazione dei contratti succedutisi nel tempo" dal 1984 in poi, assumendo che nessuna somma residua a credito del ricorrente.

Dette allegazioni, oltre che generiche, non appaiono conferenti, atteso che il computo effettuato all'epoca dall'ERSAC è già stato ritenuto non congruo dal TAR, come evidenziato dalla stessa

Regione nella memoria difensiva.

In ogni caso, da un lato non vi è prova che siano state effettivamente corrisposte al lavoratore le somme all'epoca calcolate dall'ERSAC (v. delibera n. 9049 del 18/5/2007, in cui risulta a credito del ricorrente l'importo di € 13.223,87), e dall'altro lato l'ente ha effettuato il computo in base a parametri che lo stesso TAR ha ritenuto non adeguati.

La condanna va emessa in questa sede pertanto limitatamente all'ammontare ancora non versato al lavoratore.

Gli accessori spettano di diritto e vanno calcolati ex art. art. 16, co. 6, legge n. 412/1991 in virtù dell'art. 22, co. 36, legge n. 724/1994, trattandosi di datore di lavoro pubblico.

Le spese seguono la soccombenza.

Salerno, 22/10/2014. Il Giudice (Dr.ssa Lia Di Benedetto)

Il Cancelliere
Francesco Berpe

Il Cancelliere
Francesco Berpe

50 notificata e:

legione Campania, in persona del capitano Leggiate p. 1.

le S. Lucia di S. Napoli

Ufficio
Telex
Telefonico
dell'Impresa

Unione Maria Fortuna

- 6 OTT 2015

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

UNEP - NAPOLI

A/Ter P/1 Cr 52566 R.G
7216/12

NON URGENTE

Trasferte	€ 5,42
Spese Postali	€ 0,00

TOTALE
€ 5,42
(SPESE POSTALI E TRASFERTE
ANTICIPATE DALL'ERARIO)

Data Richiesta

06/10/2015

L'Ufficiale Giudiziario

**Sentenza del Tribunale di Salerno -Sez. Lav.-
Numero 3991/2014
Dip. Passaro Vincenzo
Avv.ti F.Casertano e L. Di Donato**

Diritti e onorari			3.500,00
spese generali	15,00%	3.500,00	<u>525,00</u>
			4.025,00
CPA	4%	4.025,00	<u>161,00</u>
			4.186,00
IVA	22%	4.186,00	920,92
TOTALE FATTURA			5.106,92
RITENUTA	20%	4.025,00	805,00
NETTO A PAGARE			4.301,92